

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 2086 del 22 Agosto 2018**

**Revoca parziale** del contributo concesso con il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2015/1444 del 04/08/2015, relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell' Ordinanza n°57/2012 e ss.mm.ii da **Samanta Corradi** ed acquisita con protocollo CR-46651-2014 del 31/12/2014

Richiamato il proprio decreto di concessione e contestuale liquidazione protocollo DCR/2015/1444 del 04/08/2015 avente ad oggetto " ad oggetto " *Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a Samanta Corradi per l' istanza protocollo CR-46651-2014 del 31/12/2014*" col quale è stato concesso un contributo pari a € 332.697,80;

Dato atto che:

- che in data 04/08/2015 è stato emesso il decreto di concessione protocollo DCR/2015/1444 con il quale è stato concesso un contributo pari ad € 332.697,80;
- che in data 08/11/2016 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2016/3727 con il quale è stato erogato il contributo relativo al I SAL pari ad € 112.405,97;
- che in data 11/04/2017 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2017/1000 con il quale è stato erogato il contributo relativo al II SAL pari ad € 156.606,24;

Dato inoltre atto :

- che è stato richiesto un riesame dell'esito istruttorio in autotutela da parte del RUP, da cui sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive di concessione del contributo;
- che considerato quanto sopra riportato si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi ha predisposto l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi concessi la revoca parziale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda Riepilogativa" all'interno della tabella intestata " *Proposta di delibera*", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

#### PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO,
- VISTA LA DISPOSIZIONE DI RIESAME dell'ESITO ISTRUTTORIO IN AUTOTUTELA DA PARTE DEL RUP;

SI PROPONE:

- LA REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N. 1444 del 04/08/2015 PER QUANTO CONCERNE GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMMOBILE n.3, in quanto:
- art. 22 comma 1 ***"Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 della presente Ordinanza"***. L'immobile risultava, in data antecedente al sisma, degradato e insicuro per mancata o carente manutenzione, pertanto non risultano soddisfatti i seguenti requisiti di Ammissibilità:  
*"Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'art.1 dell'Allegato 1 del Regolamento CE n.800/2008. Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti: (...) d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;*  
*Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili".*
- art. 22 comma 3 punto 3) ***"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: irregolarità della documentazione prodotta"***. Risultano evidenti incongruenze nella dimostrazione del nesso di causalità del danno rispetto agli eventi sismici, come previsto dall'art. 9 comma 2, in quanto come precedentemente evidenziato alcuni "danneggiamenti" risultavano già presenti in data precedente al sisma;
- Dalla documentazione fotografica ante sisma acquisita agli atti si riscontra che l'edificio prima del sisma risultava insicuro e degradato per mancata o carente manutenzione, quindi si richiama quanto previsto all'Ord. 86/2012 e s.m.i. Linee Guida punto 17: ***"Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscanti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo. (...)"***.

LA PROPOSTA È LA REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DECRETO DI CONCESSIONE N. 1444 DEL 04/08/2015, RELATIVAMENTE ALL'INTERO IMPORTO AMMESSO SULL'IMMOBILE 3 PARI A € 319.896,59 al lordo di IVA.

LA PROPOSTA INOLTRE È DI AVVIARE LA PROCEDURA DI RECUPERO, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 22 COMMA 5, PER I CONTRIBUTI GIÀ LIQUIDATI E INDEBITAMENTE PERCEPITI PER LE OPERE RENDICONTATE SULL'IMMOBILE 3 PARI A € 258.131,19 derivanti dalle seguenti liquidazioni:

- Domanda di Liquidazione SAL 1 CR-31934-2016 del 13/06/2016 e successivo Decreto di Liquidazione n. 3727 del 08 novembre 2016: importo liquidato € 112.405,97 di cui € 101.524,95 sull'Immobile 3;
- Domanda di Liquidazione SAL 2 CR-3822-2017 del 30/01/2017 e successivo Decreto di Liquidazione n. 1000 del 11 aprile 2017: importo liquidato € 156.606,24 tutti afferenti all'immobile 3.

La Restituzione dovrà essere effettuata, maggiorata degli interessi legali così come previsto da art. 22 comma 5 dell'ord. 57/2012 e s.m.i., attraverso bonifico sul conto tecnico dedicato presso: BPER BANCA SEDE DI FERRARA – via Cavour 140.

RIMANGONO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO GLI INTERVENTI PREVISTI PER GLI IMMOBILI 1 E 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 12.801,21 al lordo dell'IVA (di cui importo già liquidato sugli immobili 1 e 2 € 10.881,02 al lordo di IVA).

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;

- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della revoca parziale del contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di dover revocare parzialmente i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012.

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di € **12.801,21** (di cui importo già liquidato sugli immobili 1 e 2 € 10.881,02);

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

## DECRETA

1. di **revocare parzialmente** per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **Samanta Corradi**, residente a Ferrara (FE), via Vittoria 47, cap. 44121, Codice fiscale: CRRSNT74M63A965X, il contributo precedentemente concesso per un importo pari a € 319.896, 59;

2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari a €**12.801,21** (di cui importo già liquidato sugli immobili 1 e 2 € 10.881,02);

3. la **restituzione** di € **258.131,19**, derivanti dalle seguenti erogazioni:

- Decreto di Liquidazione n. 3727 del 08 novembre 2016;
- Decreto di Liquidazione n. 1000 del 11 aprile 2017;

maggiorati degli interessi legali, così come previsto dall'art. 22 comma 4 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.da;

4. di dare atto che l'importo pari a € 319.896, 59 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;

5. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
6. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni";
7. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;
9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
10. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna  
Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

# SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-46651-2014 del 31/12/2014- Samanta Corradi

TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI:

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZION ALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria
n. 1 - Eg. 18 Mapp. 385 Sub. 8	Ante: 129,79 Post: 129,79	ricovero mezzi e attrezzi agricoli	TAB. B) lett. b)	€ 33.615,61	€ 8.713,59	€ 8.713,59
		Riparazione con rafforzamento locale				€ 10.630,58
n. 2 - Eg. 18 Mapp. 385 Sub. 8	Ante: 243,67 Post: 243,67	ricovero mezzi e attrezzi agricoli	TAB. B) lett. b)	€ 63.110,53	€ 1.779,20	€ 1.779,20
		Riparazione con rafforzamento locale				€ 2.170,63
n. 3 - Eg. 18 Mapp. 385 Sub. 7	Ante: 551,40mq Post: 352,00mq	ricovero mezzi e attrezzi agricoli	TAB. B) lett. c)	€ 382.800,00	€ 262.210,32	€ 262.210,32
		Demolizione e ricostruzione				€ 319.896,59
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 272.703,11
						€ 332.697,80

⊕ TABELLA 2B Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA PER REVOCA PARZIALE:

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZION ALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria
n. 1 - Eg. 18 Mapp. 385 Sub. 8	Ante: 129,79 Post: 129,79	ricovero mezzi e attrezzi agricoli	TAB. B) lett. b)	€ 33.615,61	€ 8.713,59	€ 8.713,59
		Riparazione con rafforzamento locale				€ 10.630,58
n. 2 - Eg. 18 Mapp. 385 Sub. 8	Ante: 243,67 Post: 243,67	ricovero mezzi e attrezzi agricoli	TAB. B) lett. b)	€ 63.110,53	€ 1.779,20	€ 1.779,20
		Riparazione con rafforzamento locale				€ 2.170,63
n. 3 - Eg. 18 Mapp. 385 Sub. 7	Ante: 551,40mq Post: 352,00mq	ricovero mezzi e attrezzi agricoli	TAB. B) lett. c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 10.492,79
						€ 12.801,21

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO,
- VISTA LA DISPOSIZIONE DI RIESAME ESITO ISTRUTTORIO IN AUTOTUTELA DA PARTE DEL RUP;
- VISTO IL MATERIALE FOTOGRAFICO NON PRESENTE AGLI ATTI DELLA CONCESSIONE DI CUI AL DECRETO N. 1444 DEL 04/08/2015;
- VISTE LE OSSERVAZIONI DAL BENEFICIARIO A SEGUITO DEL PREAVVISO DI REVOCA:

SI PROPONE:

**LA REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N. 1444 del 04/08/2015 PER QUANTO CONCERNE GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMMOBILE n.3, in quanto le controdeduzioni presentate non forniscono elementi sufficienti atti a giustificare e dimostrare il rispetto dell'Ord. 57/2012 e s.m.i. da parte del Beneficiario del Contributo: Samanta Corradi rispetto a quanto riscontrato a seguito del Riesame dell'esito istruttorio in Autotutela.**

**I danneggiamenti sul fronte ovest precedenti al sisma e richiamati in parte dallo stesso tecnico nella "DEFINIZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO", pongono dei dubbi sulla sicurezza statica del fabbricato ante sisma e pertanto si propone la revoca parziale in quanto:**

- art. 22 comma 1 *"Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 della presente Ordinanza"*. L'immobile risultava, in data antecedente al sisma, degradato e insicuro per mancata o carente manutenzione, pertanto non risultano soddisfatti i seguenti requisiti di Ammissibilità:
  - *"Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'art.1 dell'Allegato 1 del Regolamento CE n.800/2008. Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti: (...) d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente.* Le condizioni evidenti dalla nuova documentazione fotografica acquisita nella presente istruttoria e riferita alle condizioni dell'immobile ante sisma (settembre 2011) non garantiscono la condizione statica di sicurezza necessaria e richiesta nei luoghi di lavoro;
  - *Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili"*. Le condizioni evidenti dalla nuova documentazione fotografica acquisita nella presente istruttoria e riferita alle condizioni dell'immobile ante sisma (settembre 2011) documentano un immobile "collabente", fatiscente, insicuro e degradato per mancata o carente manutenzione.
- art. 22 comma 3 punto 3) *"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: irregolarità della documentazione prodotta"*. Risultano evidenti incongruenze nella dimostrazione del nesso di causalità del danno rispetto agli eventi sismici, come previsto dall'art. 9 comma 2, in quanto come precedentemente evidenziato alcuni "danneggiamenti" risultavano già presenti in data precedente al sisma, rendendo quindi irregolare il documento di Perizia Giurata fornito e valutato per la Domanda di concessione dei contributi ai sensi dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.;
- Dalla documentazione fotografica ante sisma acquisita agli atti si riscontra che l'edificio prima del sisma risultava insicuro e degradato per mancata o carente manutenzione, quindi si richiama quanto previsto all'Ord. 86/2012 e s.m.i., Linee Guida punto 17: *"Gli edifici accertati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo. (...)"*.

**LA PROPOSTA E' REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DECRETO DI CONCESSIONE N. 1444 DEL 04/08/2015, RELATIVAMENTE ALL'INTERO IMPORTO AMMESSO SULL'IMMOBILE 3 PARI A € 319.896,59 al lordo IVA.**

**LA PROPOSTA INOLTRE È DI AVVIARE LA PROCEDURA DI RECUPERO, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 22 COMMA 5, PER I CONTRIBUTI GIÀ LIQUIDATI E INDEBITAMENTE PERCEPITI PER LE OPERE RENDICONTATE SULL'IMMOBILE 3 PARI A € 258.131,19 derivanti dalle seguenti liquidazioni:**

- Domanda di Liquidazione SAL 1 CR-31934-2016 del 13/06/2016 e successivo Decreto di Liquidazione n. 3727 del 08 novembre 2016: importo liquidato € 112.405,97 di cui € 101.524,95 sull'Immobile 3;

- Domanda di Liquidazione SAL 2 CR-3822-2017 del 30/01/2017 e successivo Decreto di Liquidazione n. 1000 del 11 aprile 2017: importo liquidato € 156.606,24 tutti afferenti all'immobile 3.

La Restituzione dovrà essere effettuata, maggiorata degli interessi legali così come previsto da art. 22 comma 5 dell'ord. 57/2012 e s.m.i., attraverso bonifico sul conto tecnico dedicato presso: BPER BANCA SEDE DI FERRARA – via Cavour 140.

**RIMANGONO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO GLI INTERVENTI PREVISTI PER GLI IMMOBILI 1 E 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 12.801,21 al lordo dell'IVA (di cui importo già liquidato sugli immobili 1 e 2 € 10.881,02 al lordo di IVA).**